

Fondo COMETA

Scheda 2. Anticipi, riscatti e trasferimenti

ANTICIPI L'anticipo, analogamente a quanto accade per il TFR, può essere richiesto se sono soddisfatti alcuni requisiti e se ricorrono alcune situazioni di particolare rilievo per la vita dell'aderente (ad esempio spese sanitarie straordinarie o acquisto della prima casa di abitazione) o altre personali esigenze.

Anticipo per spese sanitarie 1) Può essere richiesto **sempre**; 2) Per un importo massimo del **75%** della posizione; 3) Le somme sono tassate con un'aliquota che varia **dal 15% al 9%** in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare.

Questa prestazione viene erogata per far fronte a spese sanitarie comprovate per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, connesse a gravi motivi di salute, relative all'aderente, al coniuge e ai figli.

Anticipo per acquisto e ristrutturazione casa 1) Può essere richiesta **dopo 8 anni di iscrizione** a forme di previdenza complementare; 2) per un importo massimo del **75%** della posizione; 3) le somme sono tassate con un'aliquota del **23%**.

Questa prestazione viene erogata per far fronte, per sé o per i figli, a spese comprovate di acquisto o di ristrutturazione della prima casa di abitazione.

Anticipo per altre esigenze 1) Può essere richiesta **dopo 8 anni di iscrizione** a forme di previdenza complementare; 2) per un importo massimo del **30%** della posizione; 3) le somme sono tassate con un'aliquota del **23%**.

Questa prestazione viene erogata per far fronte a spese per ulteriori esigenze dell'aderente. Non viene richiesta documentazione che comprovi che le spese siano state effettivamente sostenute.

RISCATTI Il riscatto è la riscossione della posizione individuale (totale o parziale) che l'aderente ha la possibilità di richiedere al momento della perdita dei requisiti e se non ha maturato il diritto alla pensione complementare.

Riscatto totale 1) Può essere richiesto in caso di: 1a) dimissioni, licenziamento, pensionamento; 1b) nomina a dirigente; 1c) cambio di contratto; 1d) invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; 1e) inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi; 1f) morte dell'aderente; 2) per un importo pari al **100%** della posizione; 3) le somme sono tassate con una aliquota del **23%** nei casi 1a-1b-1c e con una aliquota che varia **dal 15% al 9%** in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare nei casi 1d-1e-1f.

Riscatto Parziale al 50% 1) Può essere richiesto in caso di **cassa integrazione a zero ore** (per almeno 12 mesi) e di **disoccupazione** (anche se coperta da ammortizzatori sociali) per un periodo di tempo compreso **tra i 12 e i 48 mesi**; 2) per un importo pari al **50%** della posizione; 3) le somme sono tassate con una aliquota che varia **dal 15% al 9%** in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare.

TRASFERIMENTI Trascorsi due anni dall'adesione a Cometa o nel caso in cui il lavoratore non abbia più i requisiti di partecipazione al Fondo (per interruzione del rapporto di lavoro, nomina a dirigente, cambio di CCNL), può decidere di trasferire la sua posizione individuale a un'altra forma di previdenza complementare. Il trasferimento è una prestazione non soggetta a tassazione.

A cura di Rsu Almaviva (ultimo aggiornamento: 13 aprile 2017)

Tutte le informazioni riportate in questa scheda hanno carattere sintetico e sono tratte dal sito www.cometafondo.it, a cui si rimanda per i necessari approfondimenti